

Condizioni generali di vendita e fornitura del gruppo Mayr-Melnhof Holz

Versione del 01.07.2018

I. Indicazioni generali

1. Le presenti Condizioni Generali di vendita e fornitura (qui di seguito "Condizioni Generali") sono parte integrante di tutte le offerte, forniture e altri contratti del relativo partner contrattuale facente parte del gruppo Mayr-Melnhof Holz (qui di seguito "Mayr-Melnhof"). Queste Condizioni Generali si applicano solo se il partner contrattuale è un'impresa, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. Le forniture avvengono esclusivamente secondo le presenti Condizioni Generali, che devono essere interpretate alla luce degli usi del relativo settore e di quelli commerciali, che sono note al partner contrattuale e che vengono trasmesse nei dettagli da Mayr-Melnhof in qualsiasi momento dietro rispettiva richiesta scritta oppure che sono consultabili sul sito www.mm-holz.com. Disposizioni di diverso tenore sono vincolanti per Mayr-Melnhof solo se espressamente accettate dalla stessa per iscritto. Questo vale anche nel caso in cui un partner contrattuale rimandi alle sue condizioni d'acquisto ("Battle-of-Forms": conflitto tra condizioni) oppure queste siano riportate su fatture, moduli d'ordine o bolle di consegna. Eventuali accordi specifici stipulati nel singolo caso con il partner contrattuale (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso rispetto a queste Condizioni Generali. Per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o la conferma scritta da parte di Mayr-Melnhof.
2. Le presenti Condizioni Generali valgono anche quando Mayr-Melnhof, pur essendo a conoscenza di clausole scritte o orali del partner contrattuale, che siano contrarie o divergenti rispetto alle presenti Condizioni Generali, accetta l'ordine del partner contrattuale senza riserve.
3. La documentazione, in particolare i disegni e le descrizioni dei prodotti e i dati tecnici o i modelli di Mayr-Melnhof sono delle indicazioni di campione e non fanno fede, in termini di tipo e caratteristica, né sono vincolanti, a meno che tali indicazioni non siano state menzionate, anticipatamente e separatamente, come vincolanti in modo espresso e per iscritto. Le informazioni, i consigli tecnici ed altri dati di qualsiasi natura forniti da Mayr-Melnhof sono sempre basati su valori d'esperienza. Questi sono comunque non vincolanti e vengono forniti, per quanto legalmente ammessi, con esclusione di qualsiasi responsabilità e garanzia. Ciò vale analogamente nell'ambito delle trattative precontrattuali che precedono la stipula del contratto.
4. Se non si giunge ad una stipula scritta del contratto (quindi ad una stipula del contratto verbale), valgono le presenti Condizioni Generali, in particolare se queste erano o potevano essere già note al partner contrattuale da un rapporto commerciale regolare precedente.
5. La stipula del contratto avviene con la riserva, nel caso in cui la fornitura non possa essere eseguita correttamente o regolarmente per una causa non imputabile a Mayr-Melnhof (vale a dire forniture di prestazioni preliminari e materie prime per la successiva consegna a Mayr-Melnhof stessa), di non pro-

cedere, o di procedere alla fornitura solo parzialmente. In caso di non disponibilità o di disponibilità solo parziale della fornitura, viene informato il partner contrattuale. Verrà quindi restituita un'eventuale controprestazione già ricevuta. E' esclusa qualsiasi pretesa ulteriore del partner contrattuale, in particolare al risarcimento danni, se legalmente ammissibile.

6. La spedizione della merce avviene sempre solo dopo il ricevimento della lettera di risposta debitamente controfirmata dal partner contrattuale (per es. conferma d'ordine sottoscritta e debitamente restituita). Se la merce viene spedita ugualmente in mancanza della lettera di risposta controfirmata e ricevuta dal partner contrattuale senza contestazioni o riserve, le Condizioni Generali si intendono accettate dal partner contrattuale.

II. Offerta e conferma d'ordine

1. Un'offerta stilata da Mayr-Melnhof o un preventivo dei costi è senza impegno e non vincolante. Se in seguito ad un'offerta inviata da Mayr-Melnhof viene trasmesso un ordine, il contratto viene ad esistenza solo quando l'ordine viene confermato per iscritto da Mayr-Melnhof.
2. Purché lo scopo di utilizzo stabilito per iscritto non risulti frustrato, Mayr-Melnhof si riserva di apportare variazioni minime all'oggetto della fornitura indicato nell'ordine. Se Mayr-Melnhof fosse costretta per motivi tecnici di produzione ad apportare variazioni che vanno oltre tale ambito, il partner contrattuale le autorizzerà nella misura in cui ciò non risulti per lui economicamente insostenibile; l'onere della prova per l'insostenibilità economica è a carico del partner contrattuale.
3. Mayr-Melnhof si riserva il diritto di trasferire in qualsiasi momento l'ordine ad un'altra azienda del Gruppo Mayr-Melnhof Holz e a farlo eseguire da questa.

III. Prezzi

1. Tutti i prezzi si intendono al netto. L'imposta sul valore aggiunto dovuta per legge viene indicata separatamente in fattura.
2. Fanno fede per il calcolo dei prezzi le indicazioni della conferma d'ordine. I prezzi per unità riportati valgono nell'ambito del termine di consegna pattuito. Nel singolo caso può comunque essere pattuito che i prezzi vengano aggiornati qualora i costi di Mayr-Melnhof subiscano variazioni entro la data della consegna.

IV. Spedizione e Trasporto

1. Trovano applicazione gli Incoterms nella versione specificata nella conferma d'ordine di Mayr-Melnhof.
2. Il luogo di consegna deve essere sufficientemente piano e in grado di poter sopportare senza ostacoli il transito e la partenza di un TIR con pressione assiale di 10 ton. Lo scarico deve avvenire tempestivamente e in modo competente, l'eventuale impiego di gru presuppone un preventivo accordo scritto separato. I tempi di sosta e d'attesa vengono calco-

lati separatamente, eccetto nel caso in cui questi siano imputabili a Mayr-Melnhof per negligenza grave. Lo stesso vale per eventuali costi di stoccaggio della merce, quando non sia possibile procedere allo scarico della merce nel luogo previsto.

V. Consegna e Stoccaggio

1. Le forniture parziali sono espressamente dichiarate legittime.
2. E' equiparato alla consegna delle merci l'eventuale ritardo da parte del partner contrattuale riguardo la presa in consegna della merce. Sono a carico del partner contrattuale le spese di magazzino dovute al ritardo nell'accettazione.
3. Qualora Mayr-Melnhof in presenza di un "Accordo per consegna a richiesta" non dia seguito tempestivamente alla richiesta del partner contrattuale, Mayr-Melnhof potrà insistere per la fornitura e fatturare la fornitura alla scadenza del termine di consegna, oppure recedere interamente o parzialmente dal contratto. Eventuali costi di stoccaggio che potrebbero insorgere sono a carico del partner contrattuale.
4. Se la merce non può essere consegnata subito dopo la fabbricazione in seguito a circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto e non imputabili a Mayr-Melnhof, da questo momento il rischio passa al partner contrattuale. Eventuali costi di stoccaggio che potrebbero insorgere sono a carico del partner contrattuale.
5. Al momento della fornitura è ammessa una differenza non essenziale secondo gli usi commerciali in eccesso o difetto (fino al 10 per cento) su scelta espressa di Mayr-Melnhof.
6. Se il termine di consegna non può essere rispettato, Mayr-Melnhof ha il diritto di consegnare la merce ordinata entro un termine sostitutivo adeguato. Questo nuovo termine viene stabilito dopo una consultazione con il partner contrattuale. Se Mayr-Melnhof è in ritardo rispetto a questo nuovo termine di consegna, il partner contrattuale ha il diritto di pretendere l'esecuzione della fornitura dietro imposizione scritta di un'adeguata proroga, pena il recesso dal contratto. Sono escluse eventuali ulteriori pretese del partner contrattuale in questo contesto, anche se ammissibili per legge. Mayr-Melnhof è vincolata ai termini di consegna solo se il partner contrattuale soddisfa i suoi obblighi contrattuali (per es. puntuale autorizzazione del disegno, acconti, ecc.).
7. In caso di forza maggiore, come pure se sono o risultano necessarie variazioni sostanziali a componenti del contratto, che esulano dall'influsso di Mayr-Melnhof o se subentrano delle circostanze che rendono essenzialmente più difficili le consegne, non solo provvisoriamente, o le rendono impossibili in modo parziale o integrale, Mayr-Melnhof ha il diritto di recedere dal contratto, senza ulteriori diritti del partner contrattuale.

VI. Garanzia e Denuncia dei difetti

1. Il partner contrattuale deve ispezionare tempestivamente la merce ricevuta, ma al più tardi entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della merce stessa, per rilevare eventuali vizi, e comunicare tali eventuali vizi senza ritardo per iscritto a Mayr-Melnhof. Qualora eventuali vizi che erano già presenti alla consegna della merce e che non avrebbero potuto essere accertati già nell'ambito della regolare ispezione al ricevimento della merce (si veda VI. 1 paragrafo 1), appaiano solo nel corso del periodo di garanzia, questi devono essere subito comunicati per iscritto a Mayr-Melnhof, non appena accerta-

ti, entro il periodo di garanzia, in ogni caso però prima di un'eventuale lavorazione, integrazione o rivendita. La garanzia ha in generale la durata di un anno. L'onere della prova per tutti i presupposti della pretesa, in particolare per la presenza di un vizio alla data della consegna della merce, per quanto riguarda la data dell'accertamento del vizio e la tempestività della denuncia del vizio ricade sempre sul partner contrattuale. In presenza di vizi il partner contrattuale è tenuto ad accettare in ogni caso la fornitura e a trattarla con la ordinaria e dovuta attenzione. La denuncia dei difetti deve comunque avvenire per iscritto, con in allegato sufficiente documentazione, secondo gli usi commerciali e del settore, a supporto (in particolare ad esempio documentazione fotografica), il cui ricevimento dovrà essere confermato per iscritto da Mayr-Melnhof. Il vizio dovrà essere contrassegnato in modo univoco per articolo e per quantità per permettere a Mayr-Melnhof di riconoscere chiaramente la ragione del reclamo. In caso di mancato rispetto di queste disposizioni è escluso l'esercizio di eventuali diritti (garanzia, risarcimento danni, errore, ecc.).

2. Eventuali reclami per danni dovuti al trasporto devono essere fatti valere dal partner contrattuale tempestivamente per iscritto e direttamente nei confronti del trasportatore incaricato, in ogni caso prima dell'eventuale lavorazione, integrazione o rivendita. Anche in questo caso il partner contrattuale ha l'onere della prova per tutti i presupposti di diritto, in particolare per il vizio o il danno stesso, per il periodo di accertamento del vizio o del danno e per la tempestività della denuncia o della segnalazione del vizio. Del resto si applica quanto previsto al punto VI.1.
3. I vizi non pregiudicano in alcun modo i termini di pagamento pattuiti.
4. L'eliminazione dei vizi avviene, a discrezione di Mayr-Melnhof, mediante riparazione o nuova fornitura con consegna senza spese di trasporto per il partner contrattuale presso il luogo di adempimento. Mayr-Melnhof ha il diritto ad intervenire con una seconda riparazione. Se anche questo tentativo di riparazione o completamento della parte mancante non ha esito positivo, il partner contrattuale può, in presenza dei presupposti di legge, pretendere la riduzione del corrispettivo dovuto o la risoluzione dal contratto.
5. Le merci rese dal partner contrattuale passano in possesso di Mayr-Melnhof. Sono escluse ulteriori pretese, quali ad esempio il rimborso di prestazioni lavorative, materiale, il lucro cessante, rimborso danni per mancato adempimento ecc., anche se ammessi per legge e nella misura ammessa dalla legge.
6. E' comunque esclusa la garanzia per l'usura naturale come pure in caso di impiego anomalo, uso eccessivo e negligenza da parte del partner contrattuale.

VII. Limitazioni ed Esoneri dalla responsabilità

1. In tutti i casi da prendersi in esame Mayr-Melnhof è tenuta al risarcimento danni solo in caso di dolo e negligenza grave. In presenza di colpa lieve, Mayr-Melnhof risponde esclusivamente dei danni personali. La responsabilità cade in prescrizione dopo 6 mesi dalla presa di conoscenza dei danni e dei rispettivi danneggiati. Per quanto riguarda l'ammontare, la responsabilità è limitata a seconda dell'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi stipulata da Mayr-Melnhof.

VIII. Ritardo e Recesso

1. Se il partner contrattuale è in ritardo con i pagamenti,

Mayr-Melnhof ha il diritto di recedere dal contratto dopo la concessione di una proroga di almeno una settimana. In caso di ritardo nel pagamento Mayr-Melnhof ha il diritto di pretendere dal partner contrattuale – fatte salve eventuali richieste di danni ulteriori – gli interesse di legge ai sensi dell'§ 456 UGB (Codice delle imprese austriaco).

2. Nell'evenienza di un ritardo nell'accettazione da parte del partner contrattuale, Mayr-Melnhof ha inoltre il diritto di:

a. pretendere l'esecuzione del contratto e di rinviare l'adempimento delle proprie obbligazioni fino all'esecuzione dei pagamenti in ritardo oppure di altri obblighi del partner contrattuale, oppure

b. pretendere un'adeguata proroga del termine di consegna oppure, dopo aver concesso un'adeguata proroga, dichiarare il recesso dal contratto.

In caso di ritardo nell'accettazione da parte del partner contrattuale, Mayr-Melnhof è inoltre autorizzata ad insistere sull'adempimento del contratto oppure, dopo l'imposizione di un termine adeguato, a recedere dal contratto e ad utilizzare diversamente la merce.

In ogni caso di ritardo nell'accettazione, il partner contrattuale è tenuto a versare una penale una tantum pari al dieci per cento del relativo prezzo d'acquisto netto, sono comunque fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti di risarcimento danni risultanti.

3. Se il partner contrattuale dovesse terminare il rapporto contrattuale prima dell'adempimento integrale per motivazioni a lui imputabili, Mayr-Melnhof si riserva il diritto di pretendere il rimborso da parte del partner contrattuale delle spese già insorte e il risarcimento degli eventuali danni.

4. Se dopo la stipula del contratto viene accertato un peggioramento sostanziale dei rapporti patrimoniali o un pregiudizio sulla solvibilità del partner contrattuale, oppure il limite assicurativo per le commesse in essere del partner contrattuale è esaurito, Mayr-Melnhof ha il diritto di pretendere l'immediato pagamento di tutte le fatture in essere, anche non ancora scadute, come pure di recedere interamente o parzialmente da eventuali accordi in essere e dagli ordini trasmessi e di trattenere eventuali forniture arretrate.

5. Se sussiste un diritto di riduzione da parte del giudice e questo può essere escluso per legge, questo viene escluso con il presente accordo. E' fatto salvo l'esercizio di altri diritti di risarcimento danni, in particolare per il deposito.

IX. Pagamento e Divieto di compensazione

1. Se dalla conferma d'ordine non risulta diversamente, il prezzo d'acquisto deve essere saldato secondo il punto III. delle presenti Condizioni Generali senza detrazioni entro quattordici giorni dalla data della fattura e deve essere pagato con bonifico bancario in assenza di diverso accordo.

2. Mayr-Melnhof ha inoltre il diritto di addebitare al partner contrattuale tutte le spese correnti risultanti dal suo mancato adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare anche le spese di giudizio (ufficio recupero crediti o rappresentanza legale).

Le commissioni e le spese di bonifico (in particolare dall'estero) sono a carico esclusivo del partner contrattuale. I pagamenti ricevuti vengono computati innanzitutto per la copertura delle spese e degli interessi di mora di un eventuale credito secondo il presente punto X. e solo dopo a copertura del prezzo d'acquisto.

3. Il partner contrattuale non può compensare i propri crediti

con il credito relativo al prezzo d'acquisto, a meno che una compensazione con propri crediti non sia stata concordata separatamente per iscritto con Mayr-Melnhof, oppure i crediti siano stati riconosciuti per iscritto da Mayr-Melnhof o siano stati stabiliti con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi eventuali diritti di ritenzione da parte del partner contrattuale.

X. Riservato dominio

1. Mayr-Melnhof si riserva la proprietà sulla merce fornita fino al completo ricevimento di tutti i pagamenti risultanti dal rapporto contrattuale esistente tra le parti contrattuali, inclusi eventuali interessi o costi come oneri di sollecito o interessi di mora del partner contrattuale ed i crediti correlati. Fino alla data del completo pagamento di tutti i crediti, il partner contrattuale risponde dalla data del passaggio del rischio di tutti i danni risultanti da rottura, furto, incendio o altri eventi naturali. Il partner contrattuale si impegna a non dare in pegno le merci tanto meno a darle in garanzia. E' ammessa una rivendita nell'ambito di una regolare transazione commerciale.

2. Se la proprietà di Mayr-Melnhof è messa in pericolo da terzi, Mayr-Melnhof dovrà essere informata tempestivamente.

3. Un eventuale pignoramento delle merci da parte di terzi durante il riservato dominio deve essere comunicato tempestivamente per iscritto a Mayr-Melnhof; il partner contrattuale si assume le spese legali e di onorario per la necessaria liberazione del pegno. In caso di pignoramento delle merci consegnate, Mayr-Melnhof ha il diritto di recedere dal contratto. In tal caso, Mayr-Melnhof è autorizzata, dopo la ripresa della cosa acquistata, al suo utilizzo. Il ricavo di tale utilizzo è da compensare con i debiti del partner contrattuale dopo debita detrazione delle spese di utilizzo.

4. Se con il partner contrattuale è stato concordato il pagamento del prezzo d'acquisto con assegno o cambiale, il riservato dominio si estende fino alla data dell'effettivo incasso della cambiale accettata da Mayr-Melnhof, e non si annulla con l'accredito dell'assegno o della cambiale da parte di Mayr-Melnhof.

5. Il partner contrattuale è tenuto a trattare e a stoccare con cura la merce fino all'incasso dell'intero prezzo d'acquisto di cui al punto X.1. da parte di Mayr-Melnhof. Il partner contrattuale deve applicare a questo riguardo la cura di un buon commerciante.

6. Se il partner contrattuale dovesse rivendere le merci soggette a riservato dominio, lo stesso cede fin da ora, se ammissibile legalmente, tutti i crediti risultanti pari all'importo della fattura finale (inclusa l'Iva) a Mayr-Melnhof, e ciò indipendentemente dal fatto se le merci consegnate sono state rivendute senza o dopo essere state lavorate. Il partner contrattuale rimane autorizzato all'incasso di questo credito anche dopo la cessione. E' fatta salva la facoltà di Mayr-Melnhof di incassare da sé il credito. Mayr-Melnhof si impegna comunque a non incassare il credito fintanto che il partner contrattuale soddisfa i suoi impegni di pagamento con i proventi riscossi, non è in ritardo con i pagamenti ed in particolare non ha presentato istanza di apertura di un procedimento di insolvenza o di risanamento oppure di sospensione dei pagamenti. Se questo tuttavia avviene, Mayr-Melnhof può, se ammesso legalmente, pretendere che il partner contrattuale comunichi a Mayr-Melnhof i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutti i dati necessari per l'incasso, consegni tutta la documentazione pertinente e comunichi regolarmente al debitore (terzo) la

cessione.

7. Se le merci vengono lavorate o mischiate con altri oggetti non appartenenti a Mayr-Melnhof, quest'ultima acquisisce la comproprietà sul nuovo oggetto in rapporto al valore delle merci rispetto all'oggetto elaborato o integrato al momento della lavorazione o commistione. Il partner contrattuale conserva la proprietà esclusiva o comproprietà così createsi per conto di Mayr-Melnhof con la cura del buon commerciante.
8. Mayr-Melnhof libererà le merci come pure i beni o i crediti in sostituzione, dietro richiesta, a sua scelta, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 50% l'ammontare dei crediti garantiti e questo è obbligatorio per legge.

XI. Termini

1. I termini di consegna sono rispettati se, fino alla loro scadenza, la fornitura è approntata allo stabilimento e la disponibilità alla consegna della merce è comunicata, qualora sia stato pattuito il ritiro a cura del partner contrattuale o tramite spedizioniere.
2. I termini di consegna di Mayr-Melnhof (anche termini fissi, termini per riparazioni, sostituzione ecc.) vengono interrotti all'insorgere di eventi non imputabili a Mayr-Melnhof, questo soprattutto in presenza di eventi di forza maggiore, guasti operativi non prevedibili, difficoltà di fornitura di propri fornitori o circostanze al di fuori della sfera di controllo di Mayr-Melnhof, in particolare nel caso di invio tramite vettore o spedizioniere. I termini di consegna decorrono di nuovo alla scomparsa degli eventi qui menzionati.
3. Mayr-Melnhof è vincolata ai termini di consegna solo se il partner contrattuale adempie ai propri obblighi contrattuali. Ciò presuppone in particolare il rispetto delle condizioni di pagamento, il ricevimento tempestivo di tutta la documentazione che deve essere consegnata dal partner contrattuale, delle autorizzazioni necessarie, gli svincoli, il chiarimento e l'approvazione tempestivi dei disegni come pure l'attuazione di tutte le necessarie operazioni di collaborazione. Se il partner contrattuale non soddisfa tempestivamente i propri obblighi, subentrano le conseguenze legali della ritardata accettazione.
4. Agli altri eventuali termini assunti da Mayr-Melnhof si applicano analogamente le clausole che precedono.

XII. Protezione della proprietà intellettuale, Riservatezza

1. Su disegni, figure, calcoli, modelli e altra documentazione che Mayr-Melnhof mette a disposizione nel rapporto commerciale, Mayr-Melnhof si riserva i diritti di proprietà, i diritti d'autore ed altri eventuali diritti di proprietà industriale; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza l'approvazione scritta di Mayr-Melnhof, né tanto meno essere usati o impiegati al di fuori dei rapporti commerciali con Mayr-Melnhof.
2. Tutta la documentazione rilevante per i diritti che precedono deve essere restituita tempestivamente a Mayr-Melnhof, su richiesta e in caso di mancata conclusione o di scioglimento del contratto, per qualsiasi ragione, con tutte le relative copie.
3. Il partner contrattuale è tenuto a trattare con la massima riservatezza tutti i segreti commerciali e aziendali appresi tramite o in relazione con l'offerta, l'inizio o lo sviluppo del contratto e a non comunicarli a terzi. Questo obbligo deve essere esteso dal partner contrattuale a tutti i suoi dipendenti, incaricati, consulenti e altre persone o ausiliari coinvolti dal partner contrattuale.

XIII. Disposizioni finali

1. Il partner contrattuale è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto a Mayr-Melnhof qualsiasi variazione del suo indirizzo. Eventuali dichiarazioni scritte possono essere indirizzate validamente all'ultimo indirizzo reso noto dal partner contrattuale.
2. Variazioni ed integrazioni alle presenti Condizioni Generali necessitano della forma scritta per la loro validità; ciò vale anche per la rinuncia a questo requisito di forma.
3. Se una o più delle clausole che precedono dovessero essere o divenire inefficaci o ineseguibili, è fatta salva la validità delle restanti. Le parti contrattuali pattuiscono di sostituire la clausola invalida o ineseguibile con una clausola efficace ed eseguibile che più si avvicini allo scopo economico di quella inefficace o ineseguibile. Questo vale analogamente anche nel caso in cui le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura presentino eventuali lacune.
4. Con "per iscritto" ai sensi delle presenti condizioni generali le parti contrattuali intendono, oltre all'invio postale, anche un fax o un messaggio di posta elettronica, salvo diversa indicazione nelle presenti Condizioni Generali.
5. Per tutti i rapporti contrattuali tra Mayr-Melnhof e il partner contrattuale trova applicazione esclusiva il diritto del paese in cui ha sede la società del gruppo Mayr-Melnhof Holz, ciò con esclusione delle rispettive norme di rinvio del diritto internazionale privato applicabile. E' esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (diritto di vendita ONU).
6. Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti da forniture e prestazioni risultanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale tra le parti coinvolte, incluse quelle relative alla rispettiva esistenza o non esistenza, viene pattuita la competenza esclusiva del foro di Leoben, 8700 Austria. Per le forniture della società Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. all'interno del territorio della Repubblica Ceca viene pattuita la competenza esclusiva del foro avente giurisdizione in materia per CZ-73943 Paskov. Per le forniture della società Mayr-Melnhof Holz Richen GmbH all'interno del territorio della Repubblica Federale Tedesca viene pattuita la competenza esclusiva del foro avente giurisdizione per 75031 Eppingen.
7. Qualora le presenti Condizioni Generali vengano fornite anche tradotte in una lingua straniera, farà fede in caso di dubbi d'interpretazione esclusivamente la versione in lingua tedesca.
8. Sono incluse nella validità delle presente Condizioni Generali le seguenti società del gruppo Mayr-Melnhof Holz, cosicché viene pattuita e confermata la validità esclusiva di queste Condizioni Generali nei rapporti tra il partner contrattuale per le seguenti società:

Mayr-Melnhof Holz Holding AG, Turmgasse 67,
8700 Leoben, Austria

Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH, Turmgasse 67,
8700 Leoben, Austria

Mayr-Melnhof Holz Russland Beteiligung GmbH,
Turmgasse 67, 8700 Leoben, Austria

Mayr-Melnhof Pellets Paskovs.r.o., Staříč 544, 73943,
Repubblica Ceca

Mary-Melnhof Holz Paskovs.r.o., Staříč 544, 73943,
Repubblica Ceca

Mayr-Melnhof Weiterverarbeitungs Holding GmbH,

Turmgasse 67, 8700 Leoben, Austria
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH, Gaishorn am See 182,
8783 Gaishorn am See, Austria
Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH, HNr. 67, 6870 Reuthe,
Austria
Mayr-Melnhof Holz Richen GmbH, Römerstraße 20,
75031 Eppingen, Germania
Mayr-Melnhof Hüttemann Wismar GmbH, Am Torney 14,
23970 Wismar, Germania
Mayr-Melnhof Hüttemann Olsberg GmbH, Industriestraße,
59939 Olsberg , Germania

9. Se il gruppo Mayr-Melnhof Holz dovesse ampliarsi di altre imprese in aggiunta alle aziende sopra citate, Mayr-Melnhof comunicherà per iscritto al partner contrattuale il nome di queste aziende. Le presenti Condizioni Generali varranno quindi come confermate e pattuite per future transazioni anche nei rapporti tra queste aziende e il partner contrattuale.